



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)



Servizi al Cittadino

Il Dirigente

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di _____, in Casalecchio di Reno, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge;

FRA

Il Comune di Casalecchio di Reno, che in seguito sarà chiamato "Ente pubblico" C.F. 01135570370, rappresentato dalla Dott.ssa, Dirigente dell'Area, in attuazione della determinazione n. 180 del 27/02/2007;

E

l'Associazione di volontariato per la tutela degli animali "IL RIFUGIO", che in seguito sarà chiamata solo IL RIFUGIO, C.F. 91152390372, con sede in Casalecchio di Reno, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 18/02/1998, Prot. n 16261, nonché, a far data dal 30.11.1995 all'Albo comunale del Volontariato, rappresentata dalla sig. Cordaleone Simona, in qualità di Presidente;

Premesso:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici,
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R.21.02.2005 n.12, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della popolazione;

- che in osservanza ai principi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la Legge Regionale n.27 del 7.04.2000 recante le Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché la Legge quadro n.281 del 14/08/1991 avente come fine la tutela degli animali di affezione e la prevenzione contro il randagismo (art. 2 -commi 2,3,4,5,6,12 ed art.4- comma 1), fanno carico ai Comuni di provvedere al ricovero, in attesa di adozione dei cani abbandonati o comunque rinvenuti sul territorio comunale, al sostentamento ed alla cura della salute dei cani ospitati presso i ricoveri provvisori e/o canili Comunali;
- che la Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 prevede la possibilità dell'affidamento di tali servizi complementari ad Associazioni di volontariato aventi finalità zoofile, Associazioni che nel proprio Statuto abbiano indicato fra le finalità quella di proporsi per la gestione di strutture Comunali di ricovero ed assistenza di animali abbandonati, sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari dell'Unità Sanitaria Locale;
- considerato il "Regolamento Comunale sui diritti degli animali e sulle loro relazioni con le persone e il territorio" approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 84 del 2008;
- Considerata l'ordinanza del 16 luglio 2009.

Si conviene quanto segue

Art. 1

Il Comune stabilisce la capienza massima di 35 cani più 3 cucciolate del massimo di 6 mesi di età, presso l'attuale struttura di ricovero temporaneo sita presso il Magazzino Comunale nella quale saranno garantiti:

- a) Servizio di ricovero, di assistenza sanitaria, di manutenzione ordinaria della struttura di ricovero temporaneo dei cani randagi;
- b) Servizio di adozione, con trasmissione mensile dei moduli di adozione al Servizio Semplice e per conoscenza all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali;
- c) Servizio di consegna ai proprietari dei cani recuperati microchippati e non, consegnati da privati o dal Servizio di accalappiamento, rinvenuti sul territorio.
- d) Collaborazione fra Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali e Associazione al fine di individuare i cani rinvenuti sul territorio da parte di privati cittadini o del servizio di recupero per verificare casi di omessa custodia.

- e) Dietro accurata valutazione congiunta fra canile e Ufficio Promozione ambientale e diritti degli animali, si avvia, in via sperimentale, il progetto "adozione cuccioli". Al fine di garantire la salute e il benessere psicofisico degli stessi, l'affido dei cuccioli fino ai 5 mesi di età può essere previsto anche alle seguenti condizioni, in deroga rispetto ai vigenti regolamenti: l'affidatario si impegna con atto scritto a trasmettere al canile e al servizio Promozione Ambientale e Diritti Animali, copia, entro 48 ore, dell'avvenuta microchippatura e visita Veterinaria che dichiara lo stato di salute dell'animale.
- f) Collaborazione con l'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali per consulti ed indicazioni preadozione, "una scelta consapevole" al fine di minimizzare i rientri in canile e di favorire una corretta relazione uomo-animale. All'interno del medesimo progetto l'associazione dovrà segnalare all'ufficio i cittadini che avessero: problemi di gestione del cane, necessità di una consulenza, volontà di procedere ad una rinuncia di proprietà dell'animale.
- g) Trasmissione e aggiornamento mensile dei cani adottabili e adottati al servizio Webmaster del Comune di Casalecchio grazie al quale potranno essere incentivate le adozioni.
- h) L'Associazione si impegna ad attivare come progetto quanto segue: nelle giornate di sabato e di domenica, in orario di apertura al pubblico, a dare i cani (scelti tra gli animali che non presentano problemi comportamentali o problematiche particolari) in passeggiata nell'area verde posta di fronte al canile ai cittadini che ne fanno richiesta. I richiedenti non potranno caricare i cani in auto, dovranno firmare un apposito modulo in cui liberano l'associazione dalla responsabilità di una non corretta gestione del cane e dovranno lasciare un documento d'identità presso la struttura.
- i) Le rinunce di proprietà saranno tutte prese in carico dall'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali, saranno altresì vincolate dal pagamento da parte del rinunciataro di una somma in danaro per il sostentamento dell'animale, che dovrà essere versata nelle casse dell'Amministrazione. Successivamente il cane verrà portato in canile.
- j) Realizzazione di progetti congiunti fra l'Amministrazione Comunale e l'associazione il Rifugio che avranno lo scopo di migliorare l'adottabilità dei cani e di aumentare la visibilità del canile presso i cittadini.

Attiva con "IL RIFUGIO" la collaborazione per la gestione dei servizi sopra citati. Il Servizio del Comune concorderà con l'Associazione medesima le modalità ed i tempi di attuazione dei programmi, mantenendo il controllo sugli interventi e le prestazioni. Spetta inoltre al Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali la verifica trimestrale del livello quantitativo delle attività e delle prestazioni dei volontari, ai sensi dell'articolo 7, 2° comma della Legge n. 266/91. La copia delle chiavi di accesso alla struttura dovrà inderogabilmente essere consegnata prima della firma del presente atto.

Art. 2

"IL RIFUGIO" si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, calcolando di impiegarli per un totale di 8760 ore annuali.

All'inizio delle attività il responsabile della gestione delle attività convenzionate, e segnatamente la Dr.ssa Arianna Giordano, Responsabile del Servizio, per Il Comune, e la Signorina Simona Cordaleone, per "IL RIFUGIO", curano la predisposizione dei programmi operativi, avvalendosi dei propri collaboratori.

Per la prestazione delle attività convenzionate "IL RIFUGIO" mette a disposizione circa n. 30 volontari.

Art. 3

IL RIFUGIO si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile nominato dal RIFUGIO ogni evento che possa incidere sull'attuazione dei progetti operativi, nonché a comunicare tempestivamente al RIFUGIO ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I Responsabili della gestione dei progetti operativi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori, dei servizi che ogni attività venga svolta con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. I responsabili verificano i risultati dei programmi operativi attraverso: incontri periodici e visite sul posto.

L'associazione il Rifugio si impegna altresì a mettere l'ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali a conoscenza di tutte le iniziative e i progetti svolti che coinvolgono il canile stesso.

Art. 4

IL RIFUGIO garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle Attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art. 5

IL RIFUGIO garantisce che gli operatori inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizze stipulate con le compagnie di assicurazione.

Art. 6

IL RIFUGIO, al fine di garantire lo svolgimento delle prestazioni stabilite nei piani operativi e più in generale dalla presente convenzione, si avvarrà dell'ausilio della propria struttura locale sita nel territorio comunale, di automezzi di proprietà degli operatori, degli strumenti e delle attrezzature tecniche necessarie e del materiale di consumo richiesto.

Il Comune, al medesimo fine, garantisce la fornitura degli strumenti, delle attrezzature necessarie che sono nella sua disponibilità e del personale veterinario impegnato presso l'ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali.

Art. 7

Il Comune rimborsa al RIFUGIO gli oneri e le spese effettivamente sostenute, fino ad un limite annuo di € 22.900,00 relative a:

- a) Trasferimenti: rimborso chilometrico per l'uso degli autoveicoli impiegati secondo le usuali tariffe ACI, nonché spese di viaggio per la realizzazione delle attività;
- b) Acquisto di eventuali attrezzature, strumentazioni e materiali di consumo necessarie allo svolgimento delle attività;
- c) Prestazioni veterinarie e medicinali per terapie e cure animali.

Il Comune si impegna a rimborsare al RIFUGIO ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa firmata dal Presidente dell'Associazione. Alla liquidazione si provvederà ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata mensilmente dal RIFUGIO al Comune.

Annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Associazione avrà cura di presentare al Servizio Ambiente una copia del Bilancio a consuntivo dell'attività svolta.

Art. 8

Il Comune, a fronte della realizzazione di specifici progetti connessi allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, se preventivamente comunicati e approvati, si riserva di procedere all'erogazione di singoli contributi al RIFUGIO, con finalità di sostegno ai progetti medesimi, ai sensi dell'art. 12 comma 5° della L.R. n. 37/96.

Art. 9

Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo modalità da concordare con l'Associazione contraente. L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra e collaborino attivamente con la divulgazione dei progetti dell'Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali.

Art. 10

IL RIFUGIO esercita il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nel Registro, partecipando alla Conferenza comunale del Volontariato. Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività di cui all'art. 1. IL RIFUGIO mette a disposizione l'esperienza acquisita negli anni, per collaborare con l'Amministrazione Comunale in merito alla realizzazione del progetto di istituzione del Canile Comunale e di qualsiasi altro progetto ed iniziativa finalizzati alla tutela ad al benessere degli animali.

Art. 12

La presente convenzione ha validità annuale sia per la parte normativa che per quella economica e potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del RIFUGIO degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dal RIFUGIO fino al ricevimento della diffida.

IL RIFUGIO può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13

La presente convenzione redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma della Legge 266/91.

Casalecchio di Reno, addì

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione Comunale
Il Dirigente Servizi al Cittadino

per l'Associazione IL RIFUGIO
Il Presidente